



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocrelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.41

News per i Clienti dello studio

Del 06 ottobre 2020

Ai gentili clienti
Loro sedi

Trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 3 del decreto "Agosto" riconosce ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione di quello agricolo), anche non imprenditori, **un esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico: i) per una **durata massima di 4 mesi**; ii) fruibile **entro il 31.12.2020**; iii) a condizione che i medesimi **non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale** di cui all'art. 1 del DL 104/2020. I datori di lavoro devono inoltre **aver già fruito**, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei **trattamenti di integrazione salariale di cui al DL 18/2020**. La norma prevede poi **l'estensione della misura anche ai datori di lavoro** che hanno richiesto **detti periodi di integrazione salariale**, collocati, anche parzialmente, **in periodi successivi al 12.7.2020**. L'esonero è pari alla **contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei due mesi di maggio e giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'importo non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti. Con la circolare 18.9.2020 n. 105, l'INPS ha fornito le **prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali** connessi **all'esonero contributivo** in commento, affermando che: i) **l'importo non può superare**, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, **l'ammontare dei contributi dovuti**; ii) **l'esonero è alternativo al trattamento di integrazione salariale** ex art. 1 del DL 104/2020. Le istruzioni operative saranno fornite dall'Istituto previdenziale con un successivo messaggio.

Premessa

L'art. 3 del decreto "Agosto" riconosce ai **datori di lavoro del settore privato** (con esclusione di quello agricolo), anche non imprenditori, **un esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro

1



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocrelli.it
info@studiomocrelli.it

carico:

- per una **durata massima di 4 mesi**;
- fruibile **entro il 31.12.2020**;
- a condizione che i medesimi **non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale** di cui all'art. 1 del DL 104/2020.

Osserva

I **datori di lavoro interessati devono, inoltre, aver già fruito**, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei **trattamenti di integrazione salariale** di cui al DL 18/2020 ("Cura Italia"), introdotti per sostenere imprese e lavoratori durante il periodo emergenziale.

La norma prevede poi l'**estensione** della **misura** anche ai datori di lavoro che hanno richiesto detti periodi di integrazione salariale, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020.

Chiarimenti INPS

Con la circolare 18.9.2020 n. 105, l'INPS ha fornito **le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali** connessi all'esonero contributivo di cui sopra. Per quanto riguarda i **trattamenti di CIG** ex art. 1 del DL 104/2020, l'Istituto ricorda che **per gli stessi è previsto un regime di alternatività rispetto all'esonero contributivo**.

Osserva

In buona sostanza, il datore di lavoro che beneficia dello sgravio **non potrà avvalersi dei predetti trattamenti di integrazione salariale per tutta la durata del periodo agevolato**. Di conseguenza, possono accedere all'esonero i datori di lavoro **che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020** o, in alternativa, in **data successiva al 14 agosto 2020**, purché la relativa decorrenza **si collochi in data anteriore al 13 luglio**. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Diversamente, **la normativa in esame non preclude la possibilità di presentare domanda**, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, **per ammortizzatori sociali "ordinari"**, diversi dalle causali COVID-19 e dalla specifica normativa ex DL18/2020.

Modalità di calcolo

L'ammontare dell'esonero in trattazione **è pari** - ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - **al doppio delle ore di integrazione salariale** fruito nei mesi di maggio e giugno 2020,

con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Osserva

L'importo dell'agevolazione, più specificamente, **è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro** non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati. **L'ammontare dell'esonero così determinato costituisce l'importo massimo** riconoscibile ai fini dell'agevolazione.

Tale importo può essere fruito, fino al 31.12.2020, per un **periodo massimo di 4 mesi** e deve essere **riparametrato e applicato su base mensile**.

Condizioni di spettanza

La circ. 105/2020, chiarisce in primis che l'esonero contributivo **può essere fruito previo rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro** e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché **delle condizioni stabilite dall'art. 3 del DL 104/2020**. In particolare, si precisa che l'esonero in questione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, che richiedono:

- il **possesso della regolarità** degli **obblighi di contribuzione previdenziale**, ai sensi della normativa in materia di DURC;
- **l'assenza di violazioni delle norme fondamentali** a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- il **rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Osserva

Invece, in riferimento alle condizioni previste dall'art. 3 del DL 104/2020, si ricorda che il datore di lavoro **deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali** per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 14 del medesimo DL 104/2020.

In sostanza, tale ultima disposizione stabilisce un **divieto di licenziamento per un periodo non superiore a:**

- **18 settimane nell'ipotesi di fruizione degli ammortizzatori sociali** di cui all'art. 1 del decreto "Agosto";
- **4 mesi nell'ipotesi di fruizione dell'agevolazione** contributiva.

Cme si osserva nella circ. 105/2020, ai fini della legittima applicazione dell'esonero, **il datore di lavoro deve, pertanto, attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento** per tutto il periodo di fruizione dell'esonero. L'INPS ricorda che la violazione della suddetta previsione **comporta la**

3

revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale COVID-19 prevista dal decreto "Agosto".

Cumulabilità con altri incentivi

Altro aspetto di particolare rilievo sottolineato dall'INPS è la cumulabilità dello sgravio con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Osserva

Secondo l'INPS, poiché l'agevolazione in questione consiste in un **esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale** nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, **la cumulabilità con altri sgravi contributivi trova applicazione solo in presenza di un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile** e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti